

Regione Lombardia
Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Provincia di Varese
il Presidente

Provincia di Milano
il Presidente

Comune di Castano Primo
il Sindaco

Comune di Lonate Pozzolo
il Sindaco

Comune di Nosate
il Sindaco

Comune di Vanzaghello
il Sindaco

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
il Presidente

Consorzio per la tutela il risanamento e la
salvaguardia dei torrenti Arno-Rile- Tenore
il Presidente

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
il Presidente

Il sottoscritto Andrea Poggio, Presidente e legale rappresentante di Legambiente Lombardia ONLUS

premesse che

- il depuratore di Sant'Antonino, posto in comune di Lonate Pozzolo e gestito dal "Consorzio per la Tutela, il Risanamento e la salvaguardia dei torrenti Arno, Rile e Tenore" riceve e tratta le acque reflue da collettori fognari provenienti da oltre 25 Comuni della Provincia di Varese, scaricando le acque trattate nel torrente Arno;
- il torrente Arno è un corso d'acqua privo di foce, che fino al 2000 spagliava nelle campagne di Castano Primo;
- in particolare negli anni '90, anche a causa delle maggiori portate conferite al torrente dall'impianto di depurazione, l'area di spagliamento del torrente si è ampliata fino a formare una vasta palude di liquami che, estendendosi a ridosso del canale Villoresi, è giunta a minacciare aree periferiche del centro abitato di Castano Primo;
- per porre rimedio a tale situazione, in data 2 novembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma "Risanamento dell'area di spagliamento del torrente Arno" tra: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Provincia di Milano, Comune di Castano Primo, Comune di Lonate Pozzolo, Comune di Nosate, Comune di Vanzaghello, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino,

Consorzio per la Tutela il Risanamento e la Salvaguardia dei torrenti Arno-Rile-Tenore, Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi;

- tale accordo, poggiando su progetti e atti di programmazione già predisposti e/o approvati e in gran parte finanziati con risorse della Regione Lombardia o del Ministero dell' Ambiente (si vedano in proposito le premesse dell' accordo) prevede (art. 3) un programma di azioni coordinate per il miglioramento della qualità delle acque depurate, la bonifica dei terreni allagati, la realizzazione di opere idrauliche per la regimazione delle sole acque del torrente, il riutilizzo delle acque trattate dal depuratore: in particolare prevede che le acque depurate dall' impianto di Sant' Antonino non debbano essere recapitate nel torrente Arno, ma riutilizzate a scopo irriguo o immesse nel canale industriale, in ogni caso dopo la entrata in funzione dei trattamenti di affinamento depurativo (disinfezione e fitodepurazione). Viene esclusa l' immissione diretta nel fiume Ticino delle acque trattate dal depuratore, prevedendo invece per quelle del torrente Arno il recapito ad una vasca di spagliamento controllato dotata di uno scarico al Ticino che si dovrebbe attivare solo in circostanze di piena eccezionale;
- tale accordo è rimasto inattuato ad oggi per quanto attiene all' attivazione del trattamento di fitodepurazione (ultimazione prevista entro dicembre 2000), alla derivazione in canali irrigui delle acque trattate, alla realizzazione del collettore tra depuratore e canale industriale (ultimazione prevista entro il 2001), mentre è stato realizzato il complesso di opere idrauliche atte a deviare il torrente e a confinarne lo spagliamento entro un sistema di vasche , di cui non risulta effettuato il collaudo alla data odierna;
- per far fronte all' emergenza, le suddette opere idrauliche sono state attivate in anticipo rispetto al completamento degli altri interventi, indirizzandovi fin dal 2001 non solo le acque del torrente Arno, ma anche quelle trattate dal depuratore, in contrasto con quanto previsto dall' accordo di programma e comunque come misura temporanea;
- la portata supplementare immessa dal depuratore è pari a quasi il triplo di quella per cui le opere idrauliche per lo spagliamento del torrente sono state progettate;
- detta situazione ha determinato il malfunzionamento del sistema, a seguito del quale da due anni le vasche di spagliamento conferiscono con continuità acque di cattiva qualità al fiume Ticino, ed in particolare ad un suo ramo naturale di grande significato naturalistico, il Marinone. Dette acque sono cariche di coloranti (inquinante che non viene rimosso dalle tecnologie di depurazione impiegate) e di contaminanti provenienti da scarichi industriali autorizzati dalla provincia di Varese (risulta presente in detti scarichi una significativa concentrazione di arsenico pentavalente), di conseguenza la complessiva qualità delle acque e degli ecosistemi del ramo Marinone e del Ticino nel suo complesso risulta gravemente compromessa per diversi chilometri a valle dello sversamento;
- questa situazione, già di per sé grave per l' ambiente dei Parchi regionali Piemontese e Lombardo della Valle del Ticino, è ulteriormente aggravata dalla carenza degli interventi di manutenzione delle opere necessarie a impedire l' ingresso di rifiuti solidi nelle vasche di spagliamento; le vasche stesse sono ormai interessate da significativi accumuli di materiali inerti, la cui presenza costituisce una minaccia per il funzionamento dei sifoni; in caso di intasamento degli stessi, sussiste il rischio di tracimazione delle vasche, con conseguenti pericoli per i centri abitati posti a valle, derivanti anche dal possibile cedimento degli argini in terra battuta; si aggiunga che, come già detto, le vasche - pur essendo da tempo in funzione - non hanno ad oggi superato i necessari collaudi
- le omissioni e il mancato rispetto di obblighi e scadenze definite dall' accordo sono particolarmente gravi, in quanto determinano un pregiudizio per l' ambiente e la sicurezza dei cittadini residenti nella zona;
- tale condotta, a prescindere dagli evidenti riflessi penali, integra certamente la violazione delle norme fondamentali in tema di tutela della salute e dell' ambiente, in materia di inquinamento idrico, in materia di aree naturali protette, come disposto dal D.lgs. 152/1999 e successive modifiche, dall' art . 6 comma 3 della legge 394/91, nonché dall' art. 18 L. 349/1986;

- i danni connessi sono di particolare rilievo (pesca, agricoltura, acqua potabile) e sono sanzionabili ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 18 L. 349/86;
- Legambiente, quale associazione nazionale di protezione ambientale, riconosciuta dal Decreto del Ministero dell' Ambiente 16 marzo 1987, ai sensi dell' art.13 della legge 349/86 ,

diffida

gli enti che hanno sottoscritto l' accordo di programma ad adottare i provvedimenti necessari all' immediato adempimento dell' accordo medesimo e al ripristino dello stato dei luoghi, entro 20 giorni dalla ricezione della presente.

In caso contrario, ci si riserva di agire in via giudiziaria, nelle sedi opportune.

Milano, 10 maggio 2004